

STATUTO DELL'ACCADEMIA MUSICAL THEATRE TRIESTE
APPROVATO NELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 2 MARZO 2014 IN
SOSTITUZIONE DI QUELLO REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE IN
DATA 03/09/2010 AL N. 6638 SERIE 3

ART. 1
(Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione di Promozione Sociale e Associazione Sportiva Dilettantistica denominata: Accademia Musical Theatre Trieste - AMTT con sede legale in via Livaditi, 8/1 nel Comune di Trieste

ART. 2
(Finalità)

1. L'associazione è apartitica e apolitica, non ha scopo di lucro ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative. Svolge attività sia di promozione e utilità sociale sia di diffusione della cultura e pratica degli sport che si svolgono prevalentemente indoor, in particolare la danza sportiva.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Le finalità principali che si propone sono in particolare:
 - a) Promuovere la cultura del Musical prioritariamente a livello locale e regionale;
 - b) Organizzare corsi delle tre discipline che costituiscono il Musical: recitazione, canto e danza;
 - c) Istituire dei seminari che trattino della storia del Musical;
 - d) Organizzare spettacoli di Musical con gli allievi e professionisti;
 - e) Organizzare workshop annuali riguardanti le tre discipline del Musical;
 - f) Organizzare proiezioni e sessioni d'ascolto di Musical;
 - g) Promuovere ulteriori attività ed eventi complementari alle principali discipline del Musical;
 - h) L'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica e formativa per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della danza sportiva;
 - j) La partecipazione ad eventi di natura sportiva principalmente nel campo della danza sportiva.
4. L'associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di

Fulmine
Officina Vibile
Pole Cas
who fulb

prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

5. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazione Italiana Danza Sportiva e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi. Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
6. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali e/o dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate:
7. Con l'affiliazione alla Federazione Italiana Danza Sportiva l'Associazione si impegna a richiedere l'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal Coni entro i previsti termini di decadenza per il riconoscimento ai fini sportivi del Coni.
8. L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.
9. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 3 (Durata sociale)

La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 4 (Domanda di ammissione)

1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia di promozione sociale che ricreative o sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione Italiana Danza Sportiva, delle altre Federazioni cui l'associazione voglia aderire e dei loro organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

ART. 5 (Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Particolari status di cittadinanza o residenza non sono ammissibili come causa di diniego.
3. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
4. I soci sono persone fisiche; la domanda di ammissione dei soci di maggiore età deve essere controfirmata da due soci proponenti.
5. la domanda di ammissione dei soci di minore età dovrà essere firmata da un esercente la potestà parentale; chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'allievo; questi ed ulteriori due persone, precisamente identificate, che si trovino, rispetto al firmatario, nelle condizioni di cui al punto 2. dell'Art. 6, assumono lo status di familiare di socio.
6. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 6 (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento della attività prestata; hanno inoltre diritto di accesso alla sede operativa ed alla frequenza dei corsi, stage, lezioni individuali e manifestazioni in genere.
2. La richiesta di associazione di una persona comporta la possibilità di accesso allo status di familiare di socio ad ulteriori tre persone, parenti o affini sino al secondo grado, corresponsabili di minori o coabitanti.
3. Tutti i soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

4. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Al raggiungimento della maggiore età i soci già minorenni possono partecipare a pieno titolo alla prima assemblea utile successiva.
5. Al socio di maggiore età è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al punto 3 del successivo Art. 15.
6. I soci svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
7. È ammessa la stipula di contratti d'opera con i soci, per servizi di natura professionale effettivamente resi, ai sensi dell'art. 18, punto 2 della legge 383/2000.

Articolo 7 (Decadenza dei soci)

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- A. dimissione volontaria;
- B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- D. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 20 del presente statuto.
- E. decesso.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera C), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

ART.8 (Allievi)

1. Gli allievi sono persone fisiche che partecipano come discenti all'attività didattica che si svolge, anche solo parzialmente, all'interno della sede operativa.
2. Gli allievi possono essere soci o familiari di soci, così come definiti all'Art.6, punto 2.

ART. 9
(Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Presidente;
- Consiglio Direttivo;

2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 10
(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta dai soci che abbiano assolto agli obblighi di pagamento della quota sociale e non siano soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto o telematico (e-mail) da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Il firmatario della domanda di ammissione a socio di un minore partecipa all'Assemblea senza diritto di parola.

Il regolamento potrà stabilire l'eventuale partecipazione all'Assemblea dei familiari dei soci, anche con diritto di parola.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, che nomina un segretario verbalizzante fra i soci, salvo esplicito voto a maggioranza semplice dell'Assemblea stessa.

ART. 11
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- stabilire la sede operativa;
- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;

Furham
Egizola Vilela
Roda Com
Manso

- fissare l'importo delle quote sociali annuali;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare sulla esclusione dei soci;
- fissare il numero di membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere nel suo seno il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 12
(Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega;
2. Non sono ammesse più di due deleghe a favore di ciascun socio;
3. Possono essere delegati i soli soci;
4. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno;
5. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci aventi diritto, presenti o per delega e con decisione deliberata a maggioranza di questi; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto, presenti o per delega.

ART. 13
(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario verbalizzante e sottoscritto dal presidente;
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

ART. 14
(Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. Il Presidente stipula contratti d'opera e di servizio nell'interesse dell'Associazione; può delegare un membro del Consiglio direttivo a compiere specifici atti in sua vece.
3. Il Presidente dura in carica cinque anni.

ART. 15
(Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da due o quattro altri membri, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.
2. Nel Consiglio direttivo devono essere rappresentati entrambi i generi.
3. Possono far parte del Consiglio Direttivo i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
4. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
5. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea o al Presidente; redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
6. Nella prima riunione del mandato il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Vicepresidente con funzioni vicarie del presidente, in caso di temporanea assenza o impedimento di questi.
7. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e viene eletto, di norma, contemporaneamente al Presidente.

ART. 16
(Sede operativa)

L'accesso alla sede operativa per l'intero anno accademico è riservato a:

- soci e loro familiari, così come definiti all'Art. 6, punto 2;

Fabrizio

Rosa C. - Epiche Vible

Antonio Juba

- docenti, salvo rinuncia o cessazione;
- prestatori di servizi, appositamente autorizzati;

I singoli membri del Consiglio direttivo possono concedere specifiche deroghe per periodi limitati e motivazioni circostanziate.

ART. 17 (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a) contributi e quote associative;
 - b) donazioni e lasciti;
 - c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni.

ART. 18 (Anno sociale)

L'anno sociale inizia al primo di settembre e termina al 31 agosto di ciascun anno solare.

ART. 19 (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo settembre di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno di chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sociali o sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21

(Clausola compromissoria)

I soci si impegnano a rispettare lo statuto ed i regolamenti societari e della Federazione di appartenenza, le deliberazioni e le decisioni degli organi federali, nonché le norme del Coni.

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole della Federazione Italiana Danza Sportiva.

E' tuttavia obbligo delle parti cercare di comporre bonariamente la controversia nell'ambito dell'associazione attraverso la costituzione di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati dalle parti in litigio e il terzo, con funzioni di Presidente, dalle parti così designate o, in difetto, dal Presidente del Tribunale competente sede dell'Associazione.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la

parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede opportuna e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Danza Sportiva.

F. F. F. F.

V. B. B.

E. P. P.

R. C. C.

M. L. L.



ART. 22
(ConSORZI /COORDINAMENTI)



L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può riunirsi in coordinamento con altre associazioni che operano nel medesimo ambito.

ART. 23
(Disposizioni transitorie)

La prima applicazione delle norme concernenti la ridefinizione della figura del socio prevede l'automatica attribuzione dello status di socio ai precedenti soci junior iscritti come primi componenti nelle rispettive schede familiari, salvo diversa libera opzione del socio stesso in favore di altro componente. Gli altri familiari assumono lo status di familiare di socio.

ART. 24
(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Danza Sportiva, di altre Federazioni a cui l'associazione è affiliata e le norme del Codice Civile.

Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.



[Firma manoscritta]

[Firma manoscritta]

[Firma manoscritta]

[Firma manoscritta]

11 APR. 2014
Registrato a Trieste il al n° 1962
Serie 3 - Liquidati € 200,00
(Euro 5/10)
Versati il 9.04.14

